



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31/01/2001

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/04/2009

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10/07/2019

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 17/07/2019 – in vigore dal 17/08/2019

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n.362 del 13/11/2019 periodico (Parte Seconda)



STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- art. 1 - Comune
- art. 2 - Stemma e gonfalone
- art. 3 - Titolo di città
- art. 4 - Principi ispiratori e finalità

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: Partecipazione in generale

- art. 5 - Principio della partecipazione

CAPO II: Partecipazione politica

- art. 6 - Forme associative
- art. 7 - Iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte
- art. 8 - Consultazione popolare
- art. 9 - Referendum propositivo
- art. 10 - Referendum abrogativo
- art. 11 - Comitato dei garanti
- art. 12 - Difensore civico

CAPO III: La partecipazione ai procedimenti amministrativi

- art. 13 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale
- art. 14 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale
- art. 15 - Disposizioni integrative

CAPO IV: L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

- art. 16 - Accesso agli atti ed alle informazioni
- art. 17 - Diritto di informazione
- art. 18 - Pubblicità legale degli atti comunali
- art. 19 - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune
- art. 20 - Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali



TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I: Consiglio

- art. 21 - Consiglio
- art. 22 - Presidente del Consiglio
- art. 23 - Consiglieri
- art. 24 - Dimissioni dei consiglieri
- art. 25 - Decadenza dei consiglieri
- art. 26 - Procedimento per la dichiarazione di decadenza
- art. 27 - Organizzazione del Consiglio
- art. 28 - Funzionamento del Consiglio
- art. 29 - Prima adunanza
- art. 30 - Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II: Sindaco e Giunta

- art. 31 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- art. 32 - Giunta
- art. 33 - Composizione della Giunta
- art. 34 - Funzionamento della Giunta e compiti degli assessori
- art. 35 - Cessazione dalla carica
- art. 36 - Mozione di sfiducia
- art. 37 - Il Sindaco
- art. 38 - Il Vice Sindaco
- art. 39 - Indirizzi generali di governo

TITOLO IV DECENTRAMENTO

- art. 40 - Frazioni e partecipazione
- art. 41 - Frazioni e servizi comunali

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- art. 42 - Assunzione dei servizi pubblici locali
- art. 43 - Trasparenza nei servizi pubblici
- art. 44 - Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

- art. 45 - Principi e criteri direttivi
- art. 46 - Organizzazione della struttura
- art. 47 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- art. 48 - Compiti dei responsabili di massima unità organizzativa
- art. 49 - Contratti a termine
- art. 50 - Segretario comunale e Vicesegretario
- art. 51 - Direttore generale



TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

- art. 52 - Autonomia finanziaria
- art. 53 - Ordinamento contabile
- art. 54 - Bilancio e programmazione finanziaria
- art. 55 - Rendiconto di gestione
- art. 56 - Controllo di gestione
- art. 57 - Gestione finanziaria
- art. 58 - Organo di revisione economico-finanziario
- art. 59 - Attività dell'Organo di revisione economico-finanziario

TITOLO VIII
NORME FINALI

- art. 60 - Violazione agli atti del Comune
- art. 61 - Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti
- art. 62 - Revisione dello Statuto



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1

COMUNE

1. Il Comune di Granarolo dell'Emilia, Ente locale territoriale, esplica la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione comunitario, nazionale, regionale, dal presente Statuto e dai propri regolamenti.
2. Esso è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Nella sua qualità di Ente autonomo il Comune di Granarolo dell'Emilia si uniforma altresì ai principi ed ai contenuti dalla Carta Europea dell'autonomia locale ratificata con legge n. 439 del 30.12.1989.
4. Il Comune ha sede in località Granarolo dell'Emilia e ricomprende le frazioni di Cadriano, Lovoletto, Quarto Inferiore e Viadagola.
5. Gli organi del Comune si riuniscono normalmente presso la sede municipale sita in località Granarolo dell'Emilia; qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, possono riunirsi in località diversa da quella del capoluogo.

ART.2

STEMMA E GONFALONE

1. Lo stemma del Comune di Granarolo dell'Emilia porta la seguente immagine: "d'azzurro al covone d'oro legato di rosso. Esso stemma sarà cimato dalla corrispondente corona formata da un cerchio di muro d'oro aperto di quattro porte sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muriccioli d'argento" così come risulta dal Regio Decreto di approvazione del 21 luglio 1884, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 25 ottobre 1884.
2. Il gonfalone comunale, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 29.5.1995, trascritto nel registro araldico il 7.6.1995 e registrato nei registri dell'Ufficio araldico il 14. 7.1995, è così composto:
"drappo di giallo con la bordatura di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L 'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
3. L'utilizzo del gonfalone è autorizzato mediante disposizione del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART.3

TITOLO DI CITTA'

1. Il Comune di Granarolo dell'Emilia è autorizzato, a tutti gli effetti di legge, a fregiarsi del titolo di Città, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 2.10.1995, trascritto nel registro araldico il 18.10.1995 e registrato nei registri dell'ufficio araldico 18.11.1995.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

ART.4 PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA'

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna allo Stato ed agli Enti locali.
2. Promuove la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana.
3. Promuove una cultura di pace e la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite servizi sociali ed educativi. Riconosce, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia, e si adopera per garantire ai bambini il rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, e per garantire ai bambini il diritto all'istruzione ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Si adopera affinché la pianificazione territoriale e dei centri abitati avvenga nel rispetto delle esigenze dei bambini.
4. Il Comune di Granarolo dell'Emilia ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità locale e per :
 - a) assicurare la piena occupazione, la tutela dei diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - b) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne;
 - c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
 - d) realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
 - e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti, quali strumenti indispensabili per la promozione umana e per garantire l'inserimento e lo sviluppo professionale delle persone;
 - f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della collettività, in funzione di una sempre più alta qualità della vita e nel rispetto di ogni essere vivente.
5. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, conformandosi agli obiettivi ed indirizzi statali, regionali e provinciali alla cui determinazione concorre, provvedendo alla specificazione ed attuazione dei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia, favorendo ed assicurando l'autonomo apporto dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche, religiose e del volontariato.
6. Il Comune concorre al processo di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti secondo il principio di sussidiarietà, in base al quale l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie e delle associazioni.
7. Il Comune partecipa a tutte le iniziative volte alla realizzazione della Città metropolitana e si adopera per l'integrazione di attività funzionali, istituzionali e di gemellaggio con altri Enti.
8. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli utenti e delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione ed alla attuazione delle sue scelte programmatiche e amministrative, e ne promuove l'esercizio secondo i principi del presente Statuto;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

garantisce altresì la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto di una effettiva partecipazione della comunità comunale.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE IN GENERALE

ART.5 PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

1. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nello Statuto.
2. Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione.
3. Il Comune attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, individua modalità di consultazione e confronto con le forme di rappresentanza della società civile; in particolar modo il Comune attiva forma di concertazione con le rappresentanze sindacali sugli atti a valenza generale di programmazione.
4. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

CAPO II PARTECIPAZIONE POLITICA

ART.6 FORMAZIONI ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività, promuovendo anche l'istituzione di un organismo che espleti funzioni di coordinamento. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART.7 INIZIATIVA POPOLARE: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Le persone residenti o domiciliate nel Comune, gli utenti dei servizi comunali, coloro che svolgono la propria attività di lavoro o di studio nel Comune, le formazioni sociali e le associazioni titolari di interessi collettivi espressioni della comunità locale, hanno diritto di



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

presentare istanze, petizioni o proposte rivolte al Consiglio comunale, alla Giunta o al Sindaco, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi. Il regolamento determina le modalità e le forme dell'esame e della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi dalla presentazione.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede, entro dieci giorni, alla assegnazione all'organo o all'ufficio competente.

3. La petizione, sottoscritta da almeno dieci aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco che provvede, entro dieci giorni, alla assegnazione all'organo o all'ufficio competente.

4. La proposta, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione comunale, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare.

5. L'esercizio di istanze, petizioni e proposte è ulteriormente disciplinato dal regolamento.

ART.8

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, che può essere limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale o dalla metà dei componenti il Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio e' ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto e' iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il costo presunto nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare. Apposito regolamento disciplina ulteriormente l'intero iter delle consultazioni e le necessarie indicazioni di copertura finanziaria.

ART.9

REFERENDUM PROPOSITIVO

1. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum propositivo quando lo richiedano il 10% degli iscritti nelle liste elettorali, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum propositivo:

- a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio comunale;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) criteri generali relativi al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.
3. Quando il referendum propositivo sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
4. Ai fini dell'ammissibilità del referendum propositivo, il quesito referendario deve essere stato preventivamente avanzato al Comune in forma di proposta o petizione.
5. Per la validità del referendum propositivo deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti. I referendum propositivi non possono essere indetti nei dodici mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
7. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART.10 REFERENDUM ABROGATIVO

1. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum abrogativo di regolamenti o di parti di regolamenti deliberati dal Consiglio stesso quando lo richiedano il dodici per cento degli iscritti nelle liste elettorali.
2. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo:
- a) lo Statuto;
 - b) il regolamento di contabilità;
 - c) i regolamenti in materia di entrate e a contenuto finanziario;
 - d) criteri generali relativi al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) i regolamenti sul funzionamento degli organi;
 - f) ogni altro regolamento obbligatorio ai sensi di legge.
3. Ai fini dell'ammissibilità del referendum abrogativo, il quesito referendario deve essere stato preventivamente avanzato al Comune in forma di proposta o petizione.
4. Per la validità del referendum abrogativo deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti. I referendum abrogativi non possono essere indetti nei dodici mesi antecedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
6. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione o nel caso in cui alla consultazione referendaria non partecipi la maggioranza degli aventi diritto, non può proporsi richiesta di referendum abrogativo del medesimo regolamento o di parte di esso per cinque anni.
7. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART.11 COMITATO DEI GARANTI

1. Su ogni proposta di referendum abrogativo e propositivo deve pronunciare il giudizio di ammissibilità il Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto da cinque membri,



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. I componenti del Comitato devono essere in possesso di caratteristiche professionali e personali che ne garantiscano la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

2. Il giudizio espresso dal Comitato dei garanti circa l'ammissibilità del quesito referendario verte esclusivamente:

- a) sull'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) sulla congruità e sull'univocità del quesito;
- d) sulla compatibilità dell'abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti.

ART. 12 DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune riconosce il significato democratico della figura del difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune.

2. Il Comune intende avvalersi del difensore civico, anche in forma associata con altri enti, ispirandosi ai principi contenuti nei successivi commi.

3. Il difensore civico, oltre alle funzioni generali previste per legge, ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione comunale; il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

4. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento; deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

5. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici della amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

6. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale e discussa in pubblica seduta.

7. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 6, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

8. Il difensore civico, se nel corso della sua attività, riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, e' tenuto ad investire della questione il Consiglio comunale.

9. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi di reati ne dà comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché al Consiglio comunale.

10. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Bologna

CAPO III LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 13 LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione e' ammesso l'istituto della rappresentanza.
4. Le norme previste nel Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel presente articolo si applicano anche ai procedimenti tributari comunali.

ART. 14 LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA GENERALE

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

ART. 15 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

1. Il regolamento detta ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

CAPO IV L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 16 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso e' escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali e' ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
- b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

ART. 17 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

- a) l'informazione sugli atti detenuti;
- b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
- c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

ART. 18 PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI COMUNALI

1. Sono pubblicati mediante affissioni all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

- a) le deliberazioni di Giunta e Consiglio comunali;
- b) ogni altro atto secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge o ulteriori forme di pubblicità finalizzate alla massima diffusione dell'informazione.

ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, consente l'accesso agli atti e alle informazioni in maniera analoga a come previsto per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

ART. 20

ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'esercizio da parte dei consiglieri del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, previsto dall'art. 23 comma 2 lett. d) del presente Statuto, è disciplinato dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile dell'unità organizzativa interessata;
- b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
- c) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I
CONSIGLIO

ART. 21
CONSIGLIO

- 1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
- 3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

ART. 22
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- 1. Il Presidente del Consiglio viene eletto per appello nominale e nel suo seno dal Consiglio nella sua prima seduta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da almeno 1/5 dei consiglieri, con la medesima maggioranza; se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio.
- 2. I poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono specificati nel presente Statuto e nel regolamento consiliare; in particolare, esercita poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, convoca e presiede le conferenze del capigruppo, tutela le prerogative del Consiglio, lo rappresenta nei rapporti con gli organi istituzionali dell'ente ed esprime gli orientamenti del Consiglio stesso su questioni di carattere politico, sociale, economico e culturale.
- 3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale di una apposita struttura operativa.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

4. Al Presidente del Consiglio deve essere inviato l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, contestualmente, salvo casi d'urgenza, agli inviti diramati agli assessori.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Vice Presidente è un consigliere eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con votazione separata a seguire dopo l'elezione del Presidente, su designazione dei consiglieri appartenenti ai Gruppi formati dagli eletti nei gruppi di minoranza, al fine di garantire adeguata rappresentanza alle minoranze, anche nelle principali cariche istituzionali.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del Consiglio comunale.

ART. 23 CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;
 - b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto.
3. I consiglieri, in numero non inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, hanno inoltre facoltà di attivare il controllo dell'organo regionale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 24 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate al Presidente del Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 25 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Si decade dalla carica di consigliere comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti o delle incompatibilità previste dalla legge;
 - b) per mancata presenza, senza giustificati motivi, ad almeno 3 sedute consiliari consecutive.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e il relativo procedimento è attivato:
 - a) su istanza del Presidente del Consiglio comunale, di un consigliere o del Sindaco;
 - b) su istanza del Prefetto;
 - c) su istanza di qualsiasi elettore, per i casi di incompatibilità o ineleggibilità.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

ART. 26

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA

1. Nei casi indicati nell'articolo precedente, il Presidente del Consiglio comunale provvede con comunicazione scritta a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza con le relative contestazioni.
2. Il consigliere ha facoltà di controdedurre cause giustificative, fornendo altresì eventuali documenti a sua difesa, entro il termine indicato nella contestazione, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.
3. Decorso tale termine il Consiglio comunale delibera sulla questione in seduta segreta, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei soli consiglieri assegnati.
4. Le proposte di provvedimenti del presente articolo vanno trattate dal Consiglio comunale come punti iniziali di ordine del giorno; nel caso venga pronunciata decadenza, l'interessato è obbligato ad abbandonare immediatamente il tavolo dell'adunanza e si procederà alla relativa surroga nella prima seduta successiva di Consiglio.

ART. 27

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento; i gruppi dispongono, presso la sede del Comune, di uno spazio e di idonee attrezzature, anche informatiche, oltre che dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto disposto dal regolamento; nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative previste per un gruppo consiliare.
3. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti in ordine ai regolamenti e ai provvedimenti di competenza del Consiglio; è in ogni caso istituita la Commissione Area istituzionale, Regolamenti, Statuto, Bilancio, il cui Presidente è eletto dal Consiglio su designazione effettuata dai consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti nei gruppi di minoranza.
4. Il Consiglio può affidare ad una commissione compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune; può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori; le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
6. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti, se richiesti, ad intervenire alle riunioni delle commissioni. Uguale vincolo può essere fatto valere, previa comunicazione alla Giunta, nei confronti dei funzionari del Comune e degli amministratori e dirigenti degli Enti e delle aziende dipendenti, sia per il Consiglio, sia per le commissioni; il Consiglio e le commissioni inoltre possono consultare rappresentanti di Enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.
7. Il Consiglio istituisce la Conferenza dei capigruppo, composta dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo; le sue funzioni in rapporto alla programmazione dei lavori consiliari sono determinate dal regolamento.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

ART. 28
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo in ordine al calendario dei lavori; l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto alla convocazione anche nel caso che lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno, gli oggetti richiesti. L'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta e l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
3. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
4. Le modalità della convocazione sono stabilite dal regolamento consiliare.
5. Si vota a maggioranza semplice dei consiglieri presenti, salvo diverse disposizioni.
6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
7. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

ART. 29
PRIMA ADUNANZA

1. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è disposta dal Sindaco con le modalità, nei termini e per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 30
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva pubblica, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie:
 - a) politica ambientale;
 - b) sport, tempo libero e giochi;
 - c) rapporti con l'associazionismo;
 - d) cultura e spettacolo;
 - e) pubblica istruzione;
 - f) assistenza ai giovani e agli anziani;
 - g) rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

CAPO II SINDACO E GIUNTA

ART.31 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 32 GIUNTA

1. La Giunta svolge le attribuzioni previste per legge, attua gli indirizzi generali del Consiglio ed esercita attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non siano espressamente demandati, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti alla competenza di altri organi del Comune.
2. Alla adozione di delibere di costituzione di organi collegiali, composti anche parzialmente da consiglieri comunali, eventualmente con rappresentanza delle minoranze, la Giunta provvede previa designazione di tali membri da parte del Consiglio. Alla designazione il Consiglio procede entro 60 giorni dalla scadenza del precedente incarico. Trascorso tale termine senza che il Consiglio si sia pronunciato, la Giunta procede comunque all'adozione dell'atto, su designazione dei capigruppo consiliari.

ART. 33 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, tra cui un Vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori non consiglieri devono, se richiesti, partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
4. Tutti gli assessori possono essere di nomina extraconsiliare.

ART. 34 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E COMPITI DEGLI ASSESSORI

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del Sindaco.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

3. Il Sindaco individua il membro della Giunta che assume la funzione di Vicesindaco e determina la ripartizione dei compiti fra gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori devono seguire i principi contenuti nell'atto di delega, e le direttive loro impartite dal Sindaco; rispondono politicamente dei risultati conseguiti di fronte al Sindaco; sono altresì responsabili verso i terzi a norma delle leggi civili, penali, amministrative.
5. Il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 35
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza;di tali fatti il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, sono irrevocabili, devono essere formulate in forma scritta.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco.

ART. 36
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 37
IL SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare:
 - a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

- b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in base alle modalità ed ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dal titolo VI del presente Statuto e dal relativo regolamento di organizzazione;
 - c) definisce con contratto di diritto pubblico o di diritto privato la costituzione dei rapporti di contratto a termine, di cui al successivo art. 49;
3. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano e per specifici casi, di volta in volta determinati, può conferire ad uno o più consiglieri, per periodi di tempo limitati, deleghe di carattere particolare e straordinario delle funzioni amministrative di sua competenza. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
7. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 38 IL VICESINDACO

- 1. Il Vicesindaco provvede a sostituire il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza.
- 2. Il Vicesindaco esercita le funzioni che gli siano conferite ai sensi dell'art. 34 comma 3.
- 3. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

ART. 39 INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

- 1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla prima adunanza del Consiglio, presenta al Consiglio stesso gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
- 2. Ciascun consigliere può intervenire proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
- 3. Su proposta del Sindaco, il Consiglio può integrare e modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze eventualmente emerse durante il mandato.
- 4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

TITOLO IV DECENTRAMENTO

ART. 40 FRAZIONI E PARTECIPAZIONE

- 1. Il Comune promuove nelle frazioni forme di consultazione popolare, specie tramite assemblee, su temi di interesse generale.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

2. Nelle frazioni possono essere istituiti consulte e comitati al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e lo sviluppo di forme di autogestione nei servizi pubblici.
3. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento.

ART. 41
FRAZIONI E SERVIZI COMUNALI

1. Nelle frazioni può essere localizzato lo svolgimento di servizi comunali di largo utilizzo.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 42
ASSUNZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni pubblica, di società a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti locali, di convenzione con altri enti, e in ogni altra forma prevista dalla legge, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dal presente statuto e dal titolo V del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri Enti locali;
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
3. La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di modalità di gestione prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

ART. 43
TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

ART. 44

CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI E CONVENZIONI

1. Nelle concessioni di durata annuale e pluriennale è escluso il rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

ART. 45

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, al fine di:

- a) garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini,
- b) assicurare la migliore qualità dei servizi,
- c) valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al proprio interno, anche mediante procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione,
- d) potenziare l'efficacia, l'efficienza e la capacità realizzativa dell'azione amministrativa razionalizzando il costo della stessa,

opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici.

2. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, mediante atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttive, e mediante ispezioni e valutazioni. Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono i singoli dirigenti/responsabili di massima unità organizzativa e gli organismi collegiali previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico.

3. L'attività di gestione consiste nello sviluppo di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale.

4. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l'attività di gestione spetta ai dirigenti/responsabili di massima unità organizzativa che sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Bologna

ART. 46 ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

1. Le attività che l'Amministrazione comunale pone in essere direttamente sono svolte attraverso unità organizzative di massima dimensione, strutturate in modo adeguato per consentire l'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
2. Le unità organizzative di massima dimensione presenti nell'Ente sono finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Tali unità possono articolarsi in servizi e in unità operative. I responsabili di massima unità organizzativa coordinano lo svolgimento delle attività interne, gestiscono le risorse assegnate e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza.

ART. 47 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento costituisce la mappa organizzativa totale degli strumenti di gestione e di governo dell'apparato.
3. Il regolamento deve prevedere adeguate strutture di coordinamento, controllo e consultazione in modo da assicurare la continuità dei ruoli all'interno dell'organizzazione, unitarietà, coesione, sistematicità ed organicità all'attuazione dei programmi dell'Ente.
4. Le attività che l'Amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate secondo l'assetto definito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che può prevedere:
 - a) direzione generale e/o direzione operativa;
 - b) aree/massime unità organizzative;
 - c) servizi;
 - d) unità operative;
 - e) progetti;
 - f) altre forme di organizzazione.
5. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture.
6. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di massima flessibilità e modularità in modo da assicurare il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.
7. Lo schema organizzativo e la dotazione organica del personale sono deliberati dalla Giunta.

ART. 48 COMPITI DEI RESPONSABILI DI MASSIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

1. I responsabili di massima unità organizzativa mantengono un costante raccordo tra gli apparati amministrativi dipendenti e gli organi politico-istituzionali, fornendo a questi ultimi gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica di situazioni di pubblico interesse e collaborando con essi per la determinazione e la selezione degli obiettivi generali



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

dell'ente; a tal fine risultano applicabili, quali norme generali, le disposizioni previste dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. In particolare:

- a) attuano i programmi in conformità agli indirizzi degli organi politico-istituzionali;
- b) promuovono, nell'ambito delle materie di loro competenza, studi e ricerche per individuare e qualificare bisogni ed interessi rilevanti della comunità;
- c) organizzano e dirigono le strutture operative dei dipendenti, elaborando programmi di lavoro e verificandone lo stato di attuazione, assicurando il migliore utilizzo e l'efficace impiego delle risorse assegnate;
- d) coordinano le relazioni interfunzionali interne ed esterne al fine di garantire l'integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza delle azioni svolte dagli apparati amministrativi dell'ente;
- e) gestiscono nei limiti definiti dal bilancio, gli stanziamenti e le assunzioni di impegni di spesa corrispondenti alle funzioni assegnate ed assicurano il costante controllo sulla correttezza dei risvolti amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività concernenti il settore di competenza;
- f) verificano nell'esercizio delle loro attribuzioni che le entrate afferenti ai servizi di rispettiva competenza siano regolarmente accertate, riscosse e versate.
- g) promuovono la crescita professionale e la motivazione dei propri collaboratori.
- h) rappresentano il Comune nelle controversie, relative alla propria unità organizzativa, per le quali la Giunta comunale abbia deciso di costituirsi in giudizio.

ART. 49
CONTRATTI A TERMINE

1. La copertura dei posti di responsabili di massima unità organizzativa, dei servizi o delle unità operative, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, come previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il regolamento di organizzazione più compiutamente disciplina le modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto, di cui al precedente comma, nonché della sua durata, garantendo all'Ente la facoltà di recesso quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

3. L'affidamento di cui al presente articolo avviene mediante provvedimento stabilito dal regolamento di organizzazione.

ART.50
SEGRETARIO COMUNALE E VICE SEGRETARIO

1. L'Ente ha un Segretario comunale dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario è nominato, con le modalità previste dall'apposita normativa, dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato.

3. Il Segretario può essere revocato nei casi previsti dalla vigente normativa, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

4. Il Segretario:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

- c) può rogare i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali di interesse comunale;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di massima unità organizzativa/ servizio e ne coordina le attività quando non sia stato nominato il Direttore generale;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco nel rispetto della normativa vigente.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vicesegretario.

ART. 51
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Può essere nominato Direttore generale ed assolvere le relative funzioni il Segretario comunale.
2. Il Direttore generale:
 - a) attua, secondo direttive impartite dal Sindaco, gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, e coordina la struttura organizzativa al fine del raggiungimento degli obiettivi;
 - b) sovrintende alla gestione dell'ente;
 - c) persegue livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
 - d) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;
 - e) propone il PEG;
 - f) coordina l'attività dei responsabili di massima unità organizzativa;
 - g) svolge ogni altra attività prevista dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di massima unità organizzativa /servizio.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca con provvedimento motivato.
5. Il Sindaco può procedere altresì alla nomina di un Direttore operativo, per funzioni di coordinamento dei servizi e/o obiettivi specifici, determinandone le attribuzioni di dettaglio e i rapporti col Segretario comunale e i vari responsabili.



TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

ART. 52 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito della legislazione in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria fondata su trasferimenti e su risorse proprie a mezzo della propria potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 53 ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile dell'ente è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale nel rispetto della relativa legislazione ed in particolare della parte II del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 54 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile, l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione e dal bilancio pluriennale.

2. Il bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare ed approvato entro i termini previsti dalla legge, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge, ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente.

3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio comunale il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal progetto di bilancio pluriennale e dal programma triennale dei lavori pubblici, unitamente alle proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.

4. Il bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione dell'ente e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali. Qualsiasi integrazione del programma triennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

5. La gestione delle spese avviene sulla base degli obiettivi e delle dotazioni previsti nel piano economico di gestione, definito dalla Giunta comunale su proposta del Direttore generale e/o del Direttore operativo.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

ART. 55
RENDICONTO DI GESTIONE

1. I risultati di gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto dell'ente che comprende il conto del bilancio, il conto generale del patrimonio ed il conto economico, ed è accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e dalla relazione dell'Organo di revisione economico-finanziario.

ART. 56
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per la definizione del sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano metodi idonei per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve periodicamente accertare:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica della coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.

ART. 57
GESTIONE FINANZIARIA

1. Gli organi e la struttura tecnico-amministrativa dell'ente, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità agli atti di programmazione e di gestione.
2. I soggetti titolari di capacità di spesa individuati ai sensi del comma precedente hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti con le decisioni assunte dagli organi dell'ente.
3. Le deliberazioni, le determinazioni e tutti gli atti che comunque autorizzino spese a carico del bilancio dell'ente devono essere comunicati al servizio finanziario per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. I soggetti individuati ai sensi del comma 1 ai quali spetti la gestione delle entrate verificano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la propria responsabilità che le entrate afferenti ai servizi di rispettiva competenza siano regolarmente accertate, riscosse e versate.

ART. 58
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il Consiglio comunale elegge, quale Organo di revisione economico-finanziario, il Revisore unico secondo quanto previsto dall'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Bologna

2. Le proposte relative all'elezione del Revisore non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non corredate dai titoli professionali richiesti.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono previste dalla legge.
4. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al rendiconto del Comune nei termini di legge.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza, il Revisore deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro 45 giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il nuovo Revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale .

ART. 59

ATTIVITA' DELL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione.
3. Al Revisore può essere richiesto di presenziare alle sedute della Giunta, del Consiglio comunale o delle commissioni consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 60

VIOLAZIONE AGLI ATTI DEL COMUNE

1. Le contravvenzioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative appositamente determinate per legge o dai singoli regolamenti.
2. A tal fine, se non è disposto diversamente, verranno applicate le norme previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 61

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.
2. Quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti da esso previsti è disciplinato secondo le previsioni dell'ordinamento comunitario e delle leggi nazionali e regionali.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

ART. 62
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le variazioni delle disposizioni dello Statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le proposte di modifica volte all'abrogazione dello Statuto oppure di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.